

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 17 maggio 2018

D.g.r. 14 maggio 2018 - n. XI/116
Integrazione alla d.g.r. n. 7553 del 18 dicembre 2017 inerente la richiesta al ministero per le politiche agricole alimentari e forestali delle provvidenze previste dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004 per l'eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva dell'anno 2017 in Regione Lombardia ai sensi della legge 3 agosto 2017 n. 123

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», ed in particolare l'articolo 6, comma 1 in forza del quale le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso la proposta al Mi.P.A.A.F. di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'articolo 107, comma 1, lettera h) in forza del quale hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze previste dal sopra citato decreto legislativo 102/2004 (già previsti dalla legge 185/92);
- la d.g.r. n. 7553 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto: «LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123 PUNTO 3, LETTERE a) E b). RICHIESTA AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DALL'ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. 102/2004 PER L'ECCEZIONALE SICCIÀ: PROLUNGATA DELLE STAGIONI PRIMAVERILE ED ESTIVA DELL'ANNO 2017 IN REGIONE LOMBARDIA» che, tra l'altro, all'allegato A) elenca i comuni delle province di Bergamo, Cremona, Como, Lodi, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Varese e Città Metropolitana di Milano che hanno subito danni alle produzioni apistiche a causa del predetto prolungato periodo siccitoso, per un danno complessivo alle produzioni pari ad € 4.731.610,88;
- la nota prot. n. M1.2018.000790 del 09 gennaio 2018 con la quale è stata trasmessa al Mi.PAAF la suddetta DGR chiedendo, nel contempo, il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento tramite apposito Decreto Ministeriale ai sensi del d.lgs. 102/2004, nonché delle provvidenze previste dalla norma;

Preso atto:

- che con la predetta d.g.r. sono stati considerati tutti i territori comunali, all'interno delle predette aree provinciali, nei quali stazionano o vi vengono trasferite le arnie in considerazione dell'aspetto nomade/itinerante, tipico dell'attività produttiva riferita al comparto apistico;
- che con nota prot. n. 5889 del 19 febbraio 2018 (prot. DGA M1.2018.12247) il Mi.P.A.A.F., in merito alla d.g.r. 7553/2017, ha evidenziato la necessità di rivedere la delimitazione delle aree comunali danneggiate considerando solo i comuni ove sono ubicate le aziende apistiche (centri aziendali) escludendo quelli ove vengono trasferite le arnie per gli effetti del preto nomadismo;
- con nota M1.2018.0013687 del 22 febbraio 2018 è stato richiesto, agli UTR competenti per territorio, di procedere, secondo le indicazioni del Mi.PAAF, all'individuazione dei soli territori comunali ove sono ubicati i centri aziendali delle aziende apistiche danneggiate dalla siccità escludendo, pertanto, i comuni ove vengono trasferite le arnie per effetto della pratica del nomadismo;

Preso atto, inoltre, delle risultanze pervenute dagli UTR Bergamo, Insubria, Val Padana, Brianza, Città Metropolitana e Pavia, inerenti gli elenchi dei comuni sede dei centri aziendali degli apicoltori danneggiati, dalle quali è emersa, per alcuni comuni, la non coincidenza con quelli citati nell'allegato A) della d.g.r. 7553/2017 trasmessa a suo tempo al Mi.P.A.A.F., in particolare:

- per la provincia di Bergamo, (nota UTR Bergamo AE02.2018.0003586 del 28 febbraio 2018) dei seguenti

comuni ADRARA SAN ROCCO, AMBIVERE, ARZAGO D'ADDA, AVERARA, AZZONE, BARIANO, BEDULITA, BERGAMO, BOLTIERE, BREMBATE, CAPRINO BERGAMASCO, CAROBIO DEGLI ANGELI, CASAZZA, CENATE SOTTO, FORESTO SPARSO, GANDELLINO, GROMO, GRONE, NEMBRO, OSIO SOTTO, PALAZZAGO, PALOSCO, PARRE, PIAZZA BREMBANA, PRADALUNGA, PREDORE, RONCO BELLO, SANTA BRIGIDA, SANT'OMOBONO TERME, SELVINO, SERIATE, SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, SOVERE, STEZZANO, TAVERNOLA BERGAMASCA, sedi di centri aziendali, non risultano citati dalla d.g.r. 7553/2017 i comuni di BARIANO e GRONE;

- per la provincia di Como (nota UTR Insubria AE12.2018.0003089 del 27 febbraio 2018) i seguenti comuni ALBIOLO, BERGAZZO CON FIGLIARO, CAGNO, CARLAZZO, CERNOBBIO, COLVERDE, COMO, DOMASO, LOMAZZO, MONTANO LUCINO, TAVERNERIO, SAN SIRO, VERTEMATE CON MINOPRIO risultano tutti citati dalla DGR 7553/2017;
- per la provincia di Cremona, (nota UTR Val Padana AE05.2018.0004644 del 05 marzo 2018) dei seguenti comuni ALBIOLO, BERGAZZO CON FIGLIARO, BONEMERSE, CAGNO, CARLAZZO, CERNOBBIO, COLVERDE, COMO, DOMASO, LOMAZZO, MONTANO LUCINO, TAVERNERIO, SAN SIRO, VERTEMATE CON MINOPRIO, sedi di centri aziendali, non risulta citato dalla DGR 7553/2017 il comune di BONEMERSE;
- per la provincia di Lecco, (nota UTR Brianza AE06.2018.0001753 del 28 febbraio 2018) dei seguenti comuni BOSISIO PARINI, CASATENOVINO, COLICO, CALCO, COLLE BRIANZA, GALBIATE, LA VALLETTA BRIANZA, MANDELLO DEL LARIO, MISSAGLIA, MONTE MARENZO, SIRTORI, sedi di centri aziendali, non risulta citato dalla DGR 7553/2017 il comune di CALCO;
- per la provincia di Lodi (AE07.2018.0003483 del 28 febbraio 2018) i seguenti comuni MAIRAGO, MALEO, GRAFFIGNANA, SALERANO SUL LAMBRO, CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA risultano tutti citati dalla DGR 7553/2017;
- per l'area della Città metropolitana di Milano (AE07.2018.0003483 del 28 febbraio 2018) dei seguenti comuni ARLUNO, BUSTO GAROLFO, CORBETTA, DAIRAGO, LEGNANO, MAGENTA, MOTTA VISCONTI, OSSONA, ROBECCHETTO CON INDUNO, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, SENAGO, SESTO SAN GIOVANNI, VANZAGHELLO, VITTUONE, sedi di centri aziendali, non risulta citato dalla DGR 7553/2017 il comune di DAIRAGO;
- per la provincia di Monza Brianza (nota UTR Brianza AE06.2018.0001753 del 28 febbraio 2018) i seguenti comuni: BESANA IN BRIANZA, NOVA MILANESE risultano tutti citati dalla DGR 7553/2017;
- per la provincia di Pavia (nota UTR AE10.2018.0003683 del 27 febbraio 2018), i seguenti comuni BAGNARIA, BERGUARDINO, BORGO PRIOLO, BORGORATTO MORMOROLO, BRONI, CAMPO SPINOSO, CARBONARA TICINO, CASSOLNOVO, CASTEGGIO, CECIMA, CERVESINA, CHIGNOLO PO, CODEVILLA, CORVINO SAN QUIRICO, INVERNO E MONTELEONE, MIRADOLE TERME, MONTALTO PAVESE, PONTE NIZZA, RETORBIDO, RIVANAZZANO TERME, ROCCA SUSELLA, ROVESCALA, SAN CIPRIANO PO, SANTA MARGHERITA DI STAFFORA, TRAVACO' SICCOMARIO, VAL DI NIZZA, VARZI, VIGEVANO, VOGHERA, ZENEVREDO risultano tutti citati dalla DGR 7553/2017;
- per la Provincia di Varese (nota UTR Insubria AE12.2018.0003089 del 27 febbraio 2018) dei seguenti comuni BREBBIA, BUSTO ARSIZIO, CARONNO PERTUSELLA, CARONNO VARESE, COMERIO, GORLA MINORE, LONATE POZZOLO, LOZZA, OGGIONA CON SANTO STEFANO, sedi di centri aziendali, non risultano citati dalla DGR 7553/2017 i comuni di CARONNO PERTUSELLA, CARONNO VARESE, GORLA MINORE;

Considerato che al fine di garantire gli interventi compensativi previsti dalla normativa anche in quei territori comunali, sedi di centri aziendali, non precedentemente citati dalla DGR 7553/2017 (in quanto non sede di stazionamento/ubicazione stabile o temporanea degli alveari) si rende necessario integrare la DGR 7553/2018 ferma restando l'entità dei danni riconosciuti;

Ritenuto pertanto, da parte del dirigente della Struttura proponente, di integrare la DGR n. 7553 del 18 dicembre 2017 aggiungendo ai comuni delimitati di cui all'allegato A) i seguenti comuni di:

- BARIANO e GRONE per la provincia di Bergamo;
- BONEMERSE per la provincia di Cremona;

- CALCO per la provincia di Lecco;
- DAIRAGO per l'area della Città' Metropolitana di Milano;
- CARONNO PERTUSELLA, CARONNO VARESINO, e GORLA MINORE per la provincia di Varese;

al fine di garantire l'accesso ai benefici di legge alle aziende apistiche con centro aziendale ivi ubicata ferma restante la stima dei danni riconosciuti con d.g.r. 7553/2017;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare la d.g.r. n. 7553 del 18 dicembre 2017 aggiungendo ai comuni delimitati di cui all'allegato A) i seguenti comuni di:

- BARIANO e GRONE per la provincia di Bergamo;
- BONEMERSE per la provincia di Cremona;
- CALCO per la provincia di Lecco;
- DAIRAGO per l'area della Città' Metropolitana di Milano;
- CARONNO PERTUSELLA, CARONNO VARESINO, e GORLA MINORE per la provincia di Varese;

al fine di garantire l'accesso ai benefici di legge di cui dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004 e s. m. e i., alle aziende apistiche con centro aziendale ivi ubicato, ferma restante la stima dei danni riconosciuti con d.g.r. 7553/2017;

2. di inoltrare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la presente deliberazione al fine di consentire allo stesso la redazione del Decreto Ministeriale di dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento «*SICCITA' PROLUNGATA DELLE STAGIONI PRIMAVERILE ED ESTIVA DELL'ANNO 2017* in Regione Lombardia ai sensi del d.lgs. 102/2004;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi